



COMUNE di SALA BOLOGNESE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRESENZA DEI CANI SULLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 17/05/2010

Publicato all'Albo Pretorio per 15 gg. dal 19/05/2010 al 03/06/2010

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. dal 09/06/2010 al 24/06/2010

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRESENZA DEI CANI SULLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

| | |
|--|---|
| <i>Titolo I – Disposizioni Generali</i> | 2 |
| Art. 1 – Principi ed oggetto del Regolamento | 2 |
| Art. 2 – Definizioni | 2 |
| <i>Titolo II – Norme di Comportamento</i> | 3 |
| Art. 3 – Raccolta delle deiezioni solide..... | 3 |
| Art. 4 – Museruole e guinzagli..... | 3 |
| <i>Titolo III – Gestione e tutela delle aree pubbliche e di uso pubblico</i> | 3 |
| Art. 5 – Aree riservate (aree di sgambamento cani)..... | 3 |
| Art. 6 – Tutela del patrimonio Comunale | 4 |
| <i>Titolo IV – Illeciti e sanzioni</i> | 4 |
| Art. 7 – Sanzioni | 4 |
| Art. 8 – Disposizioni a carattere Generale | 4 |
| Art. 9 – Principio di solidarietà | 4 |
| Art. 10 – Concorso di persone nella violazione | 4 |
| Art. 11 – Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative.... | 4 |
| Art. 12 – Vigilanza ed osservanza del Regolamento | 4 |
| <i>Titolo V – Disposizioni finali</i> | 5 |
| Art. 13 – Norme generali | 5 |
| Art. 14 – Abrogazioni | 5 |
| Art. 15 – Entrata in vigore | 5 |
| <i>Titolo I – Disposizioni Generali</i> | |

Art. 1 – Principi ed oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è finalizzato alla tutela della serenità e della convivenza tra la cittadinanza e la popolazione canina domestica, a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare in merito alla pulizia, al decoro ed all'igiene delle aree pubbliche nonché alla sicurezza ed incolumità di chi le frequenta.

Sono esclusi dalla presente normativa i cani in accompagnamento a persone non vedenti.

Art. 2 – Definizioni

Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche o di uso pubblico. Ai sensi del presente Regolamento si definisce:

- **area pubblica o di uso pubblico:** le strade, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale in pubblico passaggio, le aree di pertinenza di edifici pubblici ed ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.
- **accompagnatore:** la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia uno o più cani, anche se non regolarmente registrati, durante il loro transito o permanenza su un'area pubblica o di uso pubblico.

Titolo II – Norme di Comportamento

Art. 3 – Raccolta delle deiezioni solide

Nelle aree di cui all'art. 2, gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani ed alla conseguente immissione nei contenitori stradali per la raccolta dell'Organico o dei Rifiuti Solidi Urbani;
- b) a fare uso, per la asportazione, di idonei raccoglitori (sacchetti) di materiale plastico impermeabile;
- c) ad essere dotati in adeguata quantità, di raccoglitori idonei alla rimozione delle deiezioni per ogni cane accompagnato. La "adeguata quantità" è da commisurarsi al tempo di permanenza sulle aree pubbliche o di uso pubblico. Il precedente impiego, anche a distanza di tempo breve, di contenitori idonei, non esclude la responsabilità dell'accompagnatore che non adempia successivamente agli obblighi previsti dal presente Regolamento.

Art. 4 – Museruole e guinzagli

Nelle aree di cui all'art. 2, gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- a) a tenere i cani al guinzaglio, anche se di piccola taglia;
- b) a dotare di idonea museruola, oltre all'obbligo del guinzaglio, i cani appartenenti alle razze indicate nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004.

Sono esonerati dall'uso del guinzaglio e della museruola:

- i cani dei pastori utilizzati durante l'attività di guardia ai greggi e alle mandrie
- i cani dei cacciatori durante l'attività venatoria
- i cani in dotazione alle forze armate ed ai corpi di polizia se utilizzati per servizio
- i cani che partecipano a manifestazioni canine.

Titolo III – Gestione e tutela delle aree pubbliche e di uso pubblico

Art. 5 – Aree riservate (aree di sgambamento cani)

Sono istituite su aree verdi pubbliche, opportunamente distribuite sul territorio Comunale, “aree di sgambamento dei cani”, nelle quali non vige l’obbligo di guinzaglio e museruola. Dette aree sono opportunamente segnalate, recintate e dotate di un solo ingresso, così da consentire agli accompagnatori un idoneo controllo della mobilità dei cani in esse introdotti.

All’interno delle “aree di sgambamento cani” devono essere rispettate le seguenti norme comportamentali:

- gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall’art. 3;
- possono essere introdotti contemporaneamente al massimo 5 cani;
- è vietato gettare a terra rifiuti di ogni tipo;
- è vietato danneggiare gli arredi, le dotazioni e gli elementi naturalistici presenti nelle aree;
- è consentito l’accesso ai soli cani e relativi accompagnatori, esclusivamente per il tempo necessario alle esigenze del cane;
- è vietato utilizzare l’area in modo diverso da “area di sgambamento cani”;
- è vietato l’accesso con cicli, motocicli, ecc…;
- è fatto obbligo ad ogni accompagnatore, che entra nell’area, di mantenere chiuso il cancello di accesso durante la permanenza e richiuderlo all’uscita.

Art. 6 – Tutela del patrimonio Comunale

È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualsiasi modo l’integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile.

È sempre vietata la presenza di cani, di qualunque taglia, presso i parchi giochi Comunali delimitati e riservati ai bambini.

Titolo IV – Illeciti e sanzioni

Art. 7 – Sanzioni

In caso di inadempienza verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie (da € 25,00 ad € 500,00) previste dal D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla L. n.° 3 del 16/01/03 – Art. 7-bis (quando non in contrasto con altra normativa), fatta salva l’applicazione di eventuali altre norme sanzionatorie e l’obbligo del rispetto del presente Regolamento.

Art. 8 – Disposizioni a carattere Generale

In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento preveda che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 Novembre 1981 n.° 689.

Art. 9 – Principio di solidarietà

Per le violazioni amministrative previste dal presente Regolamento, il proprietario del cane è obbligato in solido con l’autore della violazione (accompagnatore) al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che il possesso del cane sia avvenuto contro la sua volontà.

Art. 10 – Concorso di persone nella violazione

Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 11 – Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Art. 12 – Vigilanza ed osservanza del Regolamento

La vigilanza relativa all'ottemperanza e l'applicazione del presente Regolamento è affidata agli organi di polizia in generale ed in particolare:

- a) al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Sala Bolognese;
- b) al Corpo di Polizia Provinciale;
- c) agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
- d) alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 23/89; e) alle Guardie abilitate al controllo e facenti parte di specifiche Associazioni Volontarie convenzionate con il Comune di Sala Bolognese.

Titolo V – Disposizioni finali

Art. 13 – Norme generali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa regionale e statale in materia.

Art. 14 – Abrogazioni

Sono abrogate le norme locali antecedenti contrastanti con quelle del presente Regolamento.

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile.